

REGOLAMENTO

PER LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA DELLA RETE DEI SENTIERI DEL COMUNE DI GUALDO TADINO

Sommario

- Art. 1. Premesse e Principi generali
- Art. 2. Oggetto e finalità
- Art. 3. Norme comportamentali
- Art. 4. Fruizione dei sentieri
- Art. 5. Divieti e limitazioni temporanei
- Art. 6. Regole di comportamento e sicurezza per enduristi e motociclisti
- Art. 7. Regole per guide/organizzatori escursioni MTB
- Art. 8. Sanzioni per il mancato rispetto delle regole comportamentali

Art. 1

Premesse e principi generali

Il presente regolamento si inserisce nell'ambito

- del D.L.vo 03/04/2018 n. 34 - Testo unico forestale DECRETO N. 608943 del 18/11/2021 - Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti.
- della LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste". Pubblicazione: Bollettino Ufficiale S.O. n. 1 al n.58 del 28/11/2001.
- del PRG Comune di Gualdo Tadino.

Art. 2

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la fruizione e le norme di comportamento e sicurezza della rete dei SENTIERI e mulattiere del Comune di Gualdo Tadino, nonché il comportamento degli escursionisti sulla rete sentieristica del medesimo comprensorio, nel rispetto delle esigenze dei fruitori dei sentieri stessi (pedoni, ciclisti, cavalieri a cavallo, contadini, allevatori, cacciatori, motociclisti).

Il presente regolamento si ispira al principio della pianificazione e gestione della rete dei sentieri quale sistema unitario, nell'ottica di promuoverne e migliorarne la fruizione in condizioni di sicurezza e nel rispetto della natura.

Art. 3

Norme comportamentali

I fruitori dei sentieri hanno l'obbligo di:

1. rispettare i divieti e le limitazioni di cui alla segnaletica apposta sulla rete sentieristica; – rispettare le leggi vigenti;
2. rispettare il codice della strada;
3. rispettare i regolamenti locali;
4. rispettare sempre le ordinanze comunali, provinciali e regionali che prevedono limitazioni o variazioni sulla fruizione delle strade e dei sentieri;
5. rispettare le proprietà private;
6. non abbandonare rifiuti, non estirpare piante e non spaventare gli animali. Se capita di trovare rifiuti lasciati da altri è buona abitudine raccogliarli, nel limite delle possibilità;
7. non danneggiare muri a secco dei contadini;
8. non danneggiare i sentieri, mulattiere, cammini, vie o strade;
9. non percorrere sentieri adiacenti ai campi nei giorni in cui sono coinvolti dalla raccolta;
10. non frequentare mai zone in cui stanno lavorando taglialegna;
11. non danneggiare i lavori di manutenzione;
12. moderare la velocità dei mezzi in modo da non arrecare danni a cose o persone, soprattutto all'interno di zone boschive o comunque in caso di scarsa visibilità.

Art. 4

Fruizione dei sentieri

Il Comune si impegna ad attivare le opportune azioni per comunicare con i fruitori dei sentieri (cacciatori, contadini, taglialegna, associazioni di escursionismo, organizzatori di eventi, gruppi di ciclisti, ecc...) gestendo di conseguenza la frequentazione in funzione delle diverse esigenze degli utenti, anche attraverso l'individuazione di uno o più soggetti che avranno il compito di espletare le connesse attività.

Art. 5

Divieti e limitazioni temporanei

In caso di forti piogge, di specifiche condizioni meteorologiche o in condizioni emergenziali il Comune, in virtù del principio comportamentale di "rispetto del sentiero", può decidere di interdire il passaggio ai Motociclisti, ciclisti e pedoni su alcuni o tutti i sentieri. Tali divieti e limitazioni, avendo l'obiettivo di tutelare l'incolumità pubblica e di preservare il territorio, debbono essere rispettati.

Art. 6

Regole di comportamento e sicurezza per enduristi e motociclisti

I motociclisti che fruiscono dei sentieri o mulattiere hanno l'obbligo di:

1. indossare sempre il casco durante le escursioni;
2. mantenere sempre comportamenti prudenti e responsabili, evitando di essere di pericolo per se stessi e per gli altri;
3. dare sempre la precedenza ai pedoni;
4. dare comunicazione preventiva scritta (48 ore precedente all'inizio dell'escursione), al Comune indicando un nominativo responsabile, il numero dei veicoli coinvolti, le relative targhe e copia di libretto di circolazione dei mezzi, l'itinerario programmato ed orario di percorrenza.

La mancata comunicazione o la violazione di tale regolamento sarà sanzionato come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 7

Regole per guide/organizzatori escursioni MTB

Le guide/organizzatori escursioni MTB hanno l'obbligo di:

1. conoscere il territorio, i suoi sentieri, la sua storia e la sua natura;
2. presentarsi al cliente in modo serio e con la propria bicicletta meccanicamente in ordine;
3. accertare che i clienti abbiano le dovute protezioni ed equipaggiamento per l'escursione che andranno ad affrontare;
4. avere uno zaino con tutto l'equipaggiamento necessario per essere autosufficiente e in grado di svolgere in modo premuroso ed in sicurezza la professione di Guida/Organizzatore in Mountain Bike.

Art. 8

Sanzioni per mancato rispetto delle regole comportamentali

1. In casi di infrazione delle norme agli articoli 5,6 e 7 del presente Regolamento o in caso di danneggiamento del patrimonio ambientale, naturalistico e comunale l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e comunale.
2. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le sanzioni amministrative.
3. Le sanzioni amministrative sono graduate da un minimo 1000€ ad un massimo 3000€. Esse sono applicate e riscosse nel rispetto dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000).
4. L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti è affidata al Comando di Polizia Locale ed altre guardie giurate volontarie riconosciute dalla competente Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.